



COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 174 del Registro del

Oggetto: Patrocinio Legale ai sensi dell'art.28 del CCNL del 14/09/2000 - Determinazioni.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dodici** del mese di **luglio**, alle ore quattordici e dieci minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Metallo Donato	X	
2	Tasselli Maria Anna	X	
3	Palumbo Giulio	X	
4	Salsetti Antonio	X	
5	Francioso Elisabetta	X	
6	Manni Daniele	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 12/07/2018

Il Responsabile di Posizione
Sebastiano D'Argento

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Addì: 12/07/2018

Il Responsabile di Ragioneria
dott. Sebastiano D'Argento

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.

Parere: Favorevole

Data, 12/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sebastiano D'Argento

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott.ssa Esmeralda Nardelli.
Il Presidente Donato Metallo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il dipendente comunale (omissis a tutela della privacy), ha chiesto di avvalersi del patrocinio legale previsto dall'art.28 del CCNL del 14/09/2000, nominando quali difensori di fiducia gli avvocati Damiano Alemanno Cavalera da Alliste e Riccardo Giannuzzi da Lecce nei seguenti procedimenti penali innanzi alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Lecce:

- procedimento penale n.8571/13 (incarico conferito avv. Damiano Alemanno Cavalera);
- procedimento penale n°4349/2016 R.G.N.R. per i reati ex artt. 323 e 328 c.p.(incarico conferito avv. Riccardo Giannuzzi);
- procedimento penale n.454/2016 R.G.N.R. per i reati ex art.323 e 328 c.p. (incarico conferito avv. Riccardo Giannuzzi)
- procedimento penale n°8424/2016 R.G.N.R. per i reati artt.323 c.p. (incarico conferito avv. Riccardo Giannuzzi);

CHE stante la conclusione con sentenze di archiviazione dei citati procedimenti da parte del Giudice per le Indagini Preliminari della Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce (sentenze: mod. n°21 - 43/2014 RGNR 126/2014 R.Gip. del 10/01/2014; n°5326 R. Gip. del 12/10/2016; n°6424/16 R. Gip. del 21/10/2014; n°1980/17 R. Gip. del 25/05/2017) il dipendente (omissis..... a tutela della privacy) ha chiesto all'Amministrazione di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai legali di fiducia avv. Damiano Alemanno Cavalera da Alliste e avv. Riccardo Giannuzzi da Lecce;

CONSIDERATO CHE l'Ente non ha assunto l'onere dell'assistenza legale sin dall'inizio nei procedimenti sopra richiamati che ha visto coinvolto il dipendente (omissis a tutela della privacy) a causa dell'espletamento della sua attività riconducibile all'incarico ricoperto, e pertanto occorre procedere, a seguito delle pronunce di archiviazione pervenute, ad una valutazione della rimborsabilità delle spese sostenute e/o da sostenere da parte del dipendente in base a quelle che sono le indicazioni della giurisprudenza amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n°191/1979, richiamato dall'art. 67 del D.P.R. n°268/1987, che in combinato disposto con l'art. 50 del D.P.R. n°333/90, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali siglato in data 14/09/2000 (code contrattuali – area personale dei livelli), che espressamente prevede quanto segue:

"1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

RILEVATO pertanto che le condizioni ed i requisiti legittimanti l'ammissione al patrocinio legale, nei termini previsti dalla vigente normativa e dagli strumenti di contrattazione collettiva di comparto (nella fattispecie, il richiamato art. 28 CCNL 14.09.2000), sono i seguenti:

1. che il procedimento giudiziario sia direttamente connesso a fatti e/o atti verificatisi nell'esercizio

ed a causa della funzione pubblica esercitata o dell'ufficio rivestito, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'Amministrazione, nello svolgimento della sua attività istituzionale;

2. che nella fattispecie ricorra il requisito dell'assenza di conflitto d'interessi tra il dipendente e la propria Amministrazione;

3. che vi sia il gradimento sulla nomina del legale di fiducia;

4. che il procedimento si risolva con una sentenza che escluda l'assenza di responsabilità da parte del dipendente, per dolo o colpa grave, in ordine ai fatti che hanno dato origine al giudizio;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n°6194 del 29 Dicembre 2017 in merito al rimborso delle spese legali nei confronti di dipendenti pubblici in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio o per l'assolvimento di obblighi istituzionali senza effettuare distinzioni tra le varie tipologie di sentenze;

RICONOSCIUTA pertanto la legittimità delle pretese avanzate dal dipendente (omissis a tutela della privacy), dando atto che nella fattispecie non ricorre conflitto di interesse né si verte di casi di dolo o colpa grave;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di accogliere le richieste avanzate dal dipendente (omissis a tutela della privacy) e pertanto assumere a carico del bilancio comunale gli oneri per la difesa richiesti dall'interessato;

VISTI:

- Il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" ;
- il D.P.R. n. 268/1987;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali;
- Il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI in merito i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del DLgs 18 agosto 2000, n°267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

AD UNANIMITA' di voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di accogliere le richieste avanzate dal dipendente (omissis a tutela della privacy), e assumere a carico del bilancio comunale gli oneri per il pagamento delle competenze spettanti all'avv. Damiano Alemanno Cavalera da Alliste e all'avv. Riccardo Giannuzzi da Lecce, per la difesa dello stesso nei procedimenti a suo carico conclusi con sentenze di archiviazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari della Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce;

3. di prenotare la somma complessiva di € 17.443.40 sul capitolo 85 (codice 1 – 3 – 02 – 11 – 006) – Miss.1 – Prg.2, del bilancio in corso disponibile;

4. di autorizzare il Responsabile dei Servizi Finanziari all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per il pagamento delle competenze spettanti agli avvocati Damiano Alemanno Cavalera da Alliste e Riccardo Giannuzzi da Lecce;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art.134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune il 25/07/2018 e per 15 giorni consecutivi, sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Elio Giannuzzi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi gg 10 dall'inizio della pubblicazione.
-